

Proposte di modifiche allo Statuto
Artt. 15 – 16 – 17 - 18 – 19 – 20 – 21 - 22

STATUTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Art. 15 Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.</p> <p>1. Sono strutture didattiche i Corsi di studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca, i Corsi e le Scuole di specializzazione.</p> <p>2. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche sono attribuite ai Dipartimenti.</p> <p>3. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti e i Centri di ricerca.</p> <p>4. Sono strutture di servizio i Centri di servizio.</p> <p>5. Le modalità di funzionamento dei Centri sono fissate con apposito Regolamento.</p>	<p>Art. 15 Strutture didattiche, di ricerca e di servizio.</p> <p>1. Sono strutture didattiche i Corsi di studio, i Corsi e le Scuole di Dottorato di ricerca, i Corsi e le Scuole di specializzazione.</p> <p>2. Le funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche sono attribuite ai Dipartimenti.</p> <p>3. Sono strutture di ricerca i Dipartimenti e i Centri di ricerca.</p> <p>4. Sono strutture di servizio i Centri di servizio.</p> <p>5. Le modalità di funzionamento dei Centri sono fissate con apposito Regolamento.</p>
<p>Art. 16 Dipartimenti</p> <p>1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie.</p> <p>2. Spetta al Dipartimento di formulare al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori. Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.</p> <p>3. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di studio in funzione dei settori scientifici prevalenti all'interno degli insegnamenti caratterizzanti attivati nei Corsi stessi.</p> <p>4. La richiesta di costituzione di un Dipartimento deve venire avanzata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, che determina anche la macroarea di appartenenza.</p>	<p>Art. 16 Dipartimenti</p> <p>1. I Dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ove ad esse correlate o accessorie.</p> <p>2. Spetta al Dipartimento di formulare al Consiglio di amministrazione la proposta di chiamata di nuovi professori e ricercatori. Per la chiamata di professori di prima fascia la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia appartenenti al Dipartimento; per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori con la maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia appartenenti al Dipartimento.</p> <p>3. Al Dipartimento afferiscono i Corsi di studio in funzione dei settori scientifici prevalenti all'interno degli insegnamenti caratterizzanti attivati nei Corsi stessi.</p> <p>4. La richiesta di costituzione di un Dipartimento deve venire avanzata da almeno 35 tra professori di ruolo e ricercatori e deve essere corredata da un progetto didattico scientifico e dagli elementi per valutare la sostenibilità della nuova struttura; la richiesta viene approvata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, che determina anche la macroarea di appartenenza.</p>

<p>5. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree scientifiche omogenei.</p> <p>6. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione del Dipartimento stesso, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.</p> <p>7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento.</p> <p>8. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il Consiglio del Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Il Direttore può designare tra i professori di prima e seconda fascia afferenti al Consiglio un Vice Direttore.</p> <p>9. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento stesso.</p> <p>10. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere: a) l'elezione da parte del Consiglio di una Giunta che coadiuvi il Direttore nell'attività ordinaria; b) un coordinatore dell'attività di ricerca, scelto dal Direttore tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento sulla base di tre candidature proposte dal Consiglio; c) un coordinatore dell'attività didattica, scelto dal Direttore secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.</p> <p>11. Il coordinatore dell'attività di ricerca coordina l'attività dei responsabili di sezioni, laboratori e centri, anche mediante riunioni periodiche dei medesimi.</p> <p>12. Il coordinatore dell'attività didattica coordina i</p>	<p>5. A ciascun Dipartimento afferiscono stabilmente non meno di 35 tra professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, appartenenti a settori scientifico disciplinari o ad aree scientifiche omogenei.</p> <p>6. Nel caso in cui il numero degli afferenti al Dipartimento scenda al di sotto del limite sopra indicato e non venga ripristinato entro dodici mesi, il Senato accademico propone al Consiglio di amministrazione la disattivazione del Dipartimento stesso, oppure una motivata proroga di non oltre dodici mesi, ove sia stato avviato il procedimento per il ripristino del numero minimo di afferenti.</p> <p>7. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento e da una rappresentanza del Personale Tecnico Amministrativo secondo le disposizioni del Regolamento di Dipartimento.</p> <p>8. Il Direttore è un professore di ruolo di prima fascia, eletto dai componenti il Consiglio del Dipartimento e nominato con decreto del Rettore; resta in carica 4 anni accademici e non è rieleggibile per più di una volta consecutivamente. Il Direttore può designare tra i professori di prima e seconda fascia afferenti al Consiglio un Vice Direttore.</p> <p>9. Nell'ipotesi in cui il Direttore rassegni volontariamente le dimissioni dalla carica, egli è tenuto a presentarle al Rettore, rimanendo in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del suo successore. In tal caso il Rettore invita il Decano del Dipartimento a indire nuove elezioni, da svolgersi entro due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni. Ove risulti impossibile assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento da parte del Direttore, dimissionario o comunque impedito per causa di forza maggiore, il Rettore assume le iniziative indispensabili per assicurare l'ordinaria amministrazione del Dipartimento stesso.</p> <p>10. Il Regolamento di Dipartimento può prevedere: a) l'elezione da parte del Consiglio di una Giunta che coadiuvi il Direttore nell'attività ordinaria; b) un coordinatore dell'attività di ricerca, scelto dal Direttore tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento sulla base di tre candidature proposte dal Consiglio; c) un coordinatore dell'attività didattica, scelto dal Direttore secondo le modalità previste dal medesimo Regolamento.</p> <p>11. Il coordinatore dell'attività di ricerca coordina l'attività dei responsabili di sezioni, laboratori e centri, anche mediante riunioni periodiche dei</p>
---	---

<p>responsabili dei Corsi di studio, di Dottorato e delle Scuole di specializzazione, costituiti in comitato che opera mediante riunioni periodiche.</p> <p>13. Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal Regolamento di Contabilità.</p> <p>14. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio.</p> <p>15. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>16. La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di Dipartimento e secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle Commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio il cui Dipartimento riveste la responsabilità didattico-amministrativa.</p>	<p>medesimi.</p> <p>12. Il coordinatore dell'attività didattica coordina i responsabili dei Corsi di studio, di Dottorato e delle Scuole di specializzazione, costituiti in comitato che opera mediante riunioni periodiche.</p> <p>13. Le responsabilità economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal Regolamento di Contabilità.</p> <p>14. Presso ciascun Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti, competente a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; b) ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; c) a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei Corsi di studio.</p> <p>15. La partecipazione alla Commissione paritetica non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.</p> <p>16. La Commissione paritetica ha un numero di componenti, pari a dieci o quattordici in proporzione alla dimensione numerica del Consiglio di Dipartimento e secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo; la base elettorale degli studenti per individuare i membri delle Commissioni paritetiche è unica fra tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio il cui Dipartimento riveste la responsabilità didattico-amministrativa.</p>
<p>Art. 17 Strutture di coordinamento per l'attività didattica</p> <p>1. Per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Scuole o Facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione del corpo docente e ricercatore formulate da ciascun Dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun Dipartimento.</p> <p>2. La Scuola o Facoltà convoca almeno due assemblee all'anno dei componenti dei Consigli di Dipartimento che ad essa afferiscono, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e la sua internazionalizzazione.</p> <p>3. La Scuola o Facoltà che coordina Dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si</p>	<p>Art. 17 Strutture di coordinamento per l'attività didattica</p> <p>1. Per il coordinamento dell'attività didattica è possibile istituire strutture di coordinamento denominate Scuole o Facoltà, che hanno il compito di gestire i servizi comuni, il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, la proposta di attivazione o soppressione di Corsi di studio, l'espressione di pareri in merito alle proposte di selezione del corpo docente e ricercatore formulate da ciascun Dipartimento e l'espressione di pareri sull'offerta formativa di ciascun Dipartimento.</p> <p>2. La Scuola o Facoltà convoca almeno due assemblee all'anno dei componenti dei Consigli di Dipartimento che ad essa afferiscono, onde verificare l'andamento complessivo dell'offerta formativa e la sua internazionalizzazione.</p> <p>3. La Scuola o Facoltà che coordina Dipartimenti nei quali alle funzioni didattiche e di ricerca si</p>

<p>affianchino funzioni assistenziali svolge i propri compiti con le modalità e nei limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Presidente della Scuola o Facoltà o un suo delegato è il referente nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve in merito le competenze deliberative degli organi di governo dell'Università.</p> <p>4. La Scuola o Facoltà è retta da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è così costituito: a) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti; b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei Consigli di Dipartimento tra i coordinatori di Corsi di studio, di Dottorato e di Scuola di specializzazione; c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Scuola o Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Scuola o Facoltà. La base elettorale studentesca è individuata nel numero complessivo degli studenti presenti nelle Commissioni Paritetiche.</p> <p>5. Il Presidente della Scuola o Facoltà è eletto dal Consiglio della medesima tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni.</p> <p>6. La struttura di coordinamento della Scuola o Facoltà di Medicina potrà coordinare e sovrintendere il corso di studio in Medicina e Chirurgia quale corso interdipartimentale, secondo le norme dettate nel Regolamento generale di Ateneo.</p>	<p>affianchino funzioni assistenziali svolge i propri compiti con le modalità e nei limiti concertati con la Regione Lombardia, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Il Presidente della Scuola o Facoltà o un suo delegato è il referente nei confronti del Sistema Sanitario Nazionale per tutte le problematiche riguardanti il convenzionamento, fatte salve in merito le competenze deliberative degli organi di governo dell'Università.</p> <p>4. La Scuola o Facoltà è retta da un Consiglio che dura in carica tre anni ed è così costituito: a) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti; b) da rappresentanti del corpo docente in misura non superiore al 10% dei componenti dei Consigli di Dipartimento coinvolti, così individuati: b1) un docente per ciascuna Giunta, ove costituita, eletto all'interno della stessa; b2) un rappresentante dei responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste, eletto tra tutti i responsabili di tale attività; b3) i rimanenti membri sono eletti dai componenti dei Consigli di Dipartimento tra i coordinatori di Corsi di studio, di Dottorato e di Scuola di specializzazione; c) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche delle Commissioni paritetiche dei Dipartimenti compresi nella Scuola o Facoltà nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio della Scuola o Facoltà. La base elettorale studentesca è individuata nel numero complessivo degli studenti presenti nelle Commissioni Paritetiche. d) Un rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo convenzionato con il SSN ove presenti funzioni assistenziali, eletto tra i medesimi.</p> <p>5. Il Presidente della Scuola o Facoltà è eletto dal Consiglio della medesima tra i professori ordinari che ne fanno parte, che non siano Direttori di Dipartimento; dura in carica tre anni.</p> <p>6. La struttura di coordinamento della Scuola o Facoltà di Medicina potrà coordinare e sovrintendere il corso di studio in Medicina e Chirurgia quale corso interdipartimentale, secondo le norme dettate nel Regolamento generale di Ateneo.</p>
<p>Art. 18 Attività proprie della Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia</p> <p>1. La Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a garantire l'assolvimento dei compiti assistenziali quale indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca.</p>	<p>Art. 18 Attività proprie della Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia</p> <p>1. La Scuola o Facoltà di Medicina e Chirurgia è tenuta a garantire l'assolvimento dei compiti assistenziali quale indispensabile supporto alle attività istituzionali di didattica e di ricerca.</p>

<p>2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.</p>	<p>2. Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione, la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei laureati e diplomati, la disponibilità delle strutture assistenziali è realizzata dall'Università con appositi accordi con le amministrazioni nazionali, regionali e locali, in particolare con quelle preposte al Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>Art. 19 Corsi di studio</p> <p>1. I Corsi di studio organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attività dei Corsi di studio sovrintende il Consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, infine dai Regolamenti di Dipartimento.</p> <p>2. I Consigli dei Corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati —ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto—, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso.</p> <p>3. I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia.</p> <p>4. I Consigli dei Corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di studio sulla base dei principî fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Dipartimento.</p> <p>5. Il Senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio.</p>	<p>Art. 19 Corsi di studio</p> <p>1. I Corsi di studio organizzano e gestiscono l'attività didattica corrispondente all'offerta formativa proposta. All'attività dei Corsi di studio sovrintende il Consiglio, la cui composizione e competenze sono definite dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, infine dai Regolamenti di Dipartimento.</p> <p>2. I Consigli dei Corsi di studio sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai Corsi interessati —ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamento per affidamento o supplenza e i professori a contratto—, nonché da una rappresentanza degli studenti nella misura minima del 15% dei componenti del Consiglio stesso.</p> <p>3. I Presidenti dei Consigli di cui ai commi 1 e 2 sono eletti dai rispettivi Consigli di Corso di studio fra i professori di ruolo di prima fascia.</p> <p>4. I Consigli dei Corsi di studio hanno in particolare il compito di provvedere all'organizzazione della didattica, all'approvazione dei curricula individuali e alla determinazione delle modalità di verifica del profitto degli studenti e della prova finale, come stabilito dal Regolamento del Corso di studio sulla base dei principî fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. Essi inoltre formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attività didattiche. Svolgono altresì tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento di Dipartimento.</p> <p>5. Il Senato accademico può disporre, a seguito della proposta del Dipartimento interessato e in base a valutazioni di carattere organizzativo, che più Corsi di studio appartenenti a una comune area scientifico-culturale siano retti da un unico Consiglio.</p>
<p>Art. 20 Dottorati di ricerca</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi</p>	<p>Art. 20 Dottorati di ricerca</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione istituisce ai sensi</p>

<p>della normativa vigente, su proposta di uno o più Dipartimenti e previo parere obbligatorio del Senato accademico, Corsi e Scuole di Dottorato, anche in consorzio con altre Università o Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.</p> <p>2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.</p>	<p>della normativa vigente, su proposta di uno o più Dipartimenti e previo parere obbligatorio del Senato accademico, Corsi e Scuole di Dottorato, anche in consorzio con altre Università o Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione.</p> <p>2. In funzione delle loro caratteristiche e tipologie, le relative attività sono affidate ai Dipartimenti di afferenza.</p>
<p>Art. 21 Scuole o Corsi di Specializzazione.</p> <p>1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire Corsi e Scuole di specializzazione.</p> <p>2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal Regolamento didattico dell'Ateneo, dai Regolamenti della singola Scuola.</p> <p>3. Sono organi di governo e gestione dei Corsi e delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.</p> <p>4. I Corsi e le Scuole di specializzazione afferiscono a un Dipartimento.</p>	<p>Art. 21 Scuole o Corsi di Specializzazione.</p> <p>1. L'attività di specializzazione rientra tra i fini istituzionali dell'Università. Per la realizzazione di questo fine l'Università può istituire Corsi e Scuole di specializzazione.</p> <p>2. Le modalità di istituzione e funzionamento dei Corsi e delle Scuole di specializzazione sono disciplinate dalla legislazione comunitaria e nazionale vigente, dal Regolamento didattico dell'Ateneo, dai Regolamenti della singola Scuola.</p> <p>3. Sono organi di governo e gestione dei Corsi e delle Scuole di specializzazione il Direttore e il Consiglio. Le modalità di costituzione degli organi e le loro funzioni sono determinate dai Regolamenti di cui al precedente comma 2.</p> <p>4. I Corsi e le Scuole di specializzazione afferiscono a un Dipartimento. Master?</p>
<p>Art. 22 Centri di ricerca e di servizio</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire - su proposta delle strutture e degli organi interessati -, Centri di ricerca e Centri di servizio.</p> <p>2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere a) un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, b) un Direttore eletto tra i membri di componente universitaria del Consiglio.</p> <p>3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro ed emanati dal Rettore relativamente ai Centri di Ricerca, dal Direttore generale relativamente ai Centri di Servizio.</p>	<p>Art. 22 Centri di ricerca e di servizio</p> <p>1. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può istituire - su proposta delle strutture e degli organi interessati -, Centri di ricerca e Centri di servizio.</p> <p>2. I Regolamenti di tali centri dovranno conformarsi ai principi contenuti nel Regolamento generale di Ateneo e dovranno comunque prevedere a) un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi gli eventuali soggetti esterni all'Ateneo, b) un Direttore eletto tra i membri di componente universitaria del Consiglio.</p> <p>3. Detti Regolamenti sono approvati dal Consiglio direttivo del Centro ed emanati dal Rettore relativamente ai Centri di Ricerca, dal Direttore generale relativamente ai Centri di Servizio.</p>

